



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 90 del 31/05/2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARESE E NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. I.E

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **15:00** in Arese, presso la sala delle adunanze, in seguito a convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Funzione	Presente
PALESTRA MICHELA	SINDACO	SI
IOLI ENRICO GASTONE	VICE SINDACO	SI
GONNELLA ELEONORA	ASSESSORE	SI
TELLINI ROBERTA PINUCCIA	ASSESSORE	SI
AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO	ASSESSORE	SI
SCIFO BARBARA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 6 Totale Assenti 0

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Dott. Paolo Pepe**,
SEGRETARIO GENERALE

Presiede l' **Ing. Michela Palestra**, in qualità di SINDACO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 135 del 15/05/2018 avente ad oggetto: *“BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARESE E NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. I.E”*;

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere all'adempimento disposto per legge, nel rispetto dei termini prescritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Michela Palestra
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Pepe
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PROVVEDITORATO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 15/05/2018 avente per oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARESE E NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. I.E

Proponente: AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO - ASSESSORE

Proposta alla Giunta Comunale

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARESE E NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. I.E

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 510, lett. b) della L. 23 dicembre 2014 n. 190, il quale dispone che: “*entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.*”;
- l'art. 147-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ai sensi del quale: “*i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*”.

Considerato che:

- il Decreto del MEF 11 agosto 2017 ha aggiornato il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 innovando in parte i criteri per la definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” ed il nuovo schema di bilancio consolidato;
- è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti al processo di consolidamento e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto dallo stesso principio contabile;
- l'art. 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che: “*1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai*

fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.”;

- l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che detta i principi a cui attenersi in relazione alla redazione del bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione pubblica”, dopo la modifiche intervenute con decreto MEF 11 agosto 2017, così dispone all'art. 1: *“Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.*

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”.*

Dato atto che, sulla base ed in ottemperanza della normativa vigente richiamata in premessa:

- gli Enti redigono il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”;
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - “Elenco 1”: gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”;
 - “Elenco 2”: gli Enti, le Aziende e le Società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- Nell’ “Elenco 1” (enti componenti il Gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intese come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica) fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, co. 2, del D.Lgs. 267/2000;
 - gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure dell'esercizio della maggioranza dei voti oppure dell'esercizio della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente eserciti un'influenza dominante in virtù dei contratti o clausole statutarie, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante: l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
 - gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
 - le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente esercita un'influenza dominante in virtù dei voti che dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente. Con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate;
 - le società partecipate (intese, con riferimento agli esercizi 2015-2017, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione);
- L' "Elenco 2" (enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:
- Gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (per il concetto di irrilevanza si rinvia alle considerazioni successive);
 - Gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.
- Tale Elenco 2, è trasmesso a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del Gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;
- Il novellato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 al paragrafo 3 *"Comunicazioni ai componenti del gruppo"* impartisce le direttive che la Capogruppo deve comunicare alle consolidate per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato: *"Tali direttive riguardano: 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in*

considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo: a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa; b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011. 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica. Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto. Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società. In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

- ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, gli Enti adottano lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ricordato che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 21 settembre 2017, sulla base di quanto disposto nella deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 31 agosto 2017,

con la quale era stata individuata l'area di consolidamento alla data del 31 dicembre 2016 all'interno del "Gruppo Amministrazione pubblica" dell'Ente, di cui all'Elenco 1, veniva approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2016 del Comune di Arese con quello delle seguenti società/enti/aziende:

- GESEM S.r.l. - partecipazione diretta,
 - Azienda Speciale Casa di Riposo "Gallazzi-Vismara" - partecipazione diretta,
 - Servizi Comunali alla Persona (Ser.Co.P.) Azienda Speciale consortile - partecipazione diretta.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27 giugno 2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Arese ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica i.e.;

Considerato che al fine della determinazione dell'area di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di:

- "**irrilevanza**": sono considerati "*irrilevanti*" i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "*ricavi caratteristici*" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'Ente o Società controllata o partecipata al totale dei "*A) Componenti positivi della gestione*" dell'Ente".

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, sono considerate "irrilevanti" e, quindi, non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- "**impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate**": I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo, riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Per la determinazione della rilevanza o meno delle società od organismi partecipati ai fini del consolidamento, si evidenzia che i parametri da prendere in considerazione per il Comune di Arese, relativi al rendiconto della gestione 2017 già approvato, sono i seguenti:

PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'IRRI-LEVANZA	COMUNE DI ARESE DATI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2017	10% DEI DATI DEL COMUNE DI ARESE
- totale dell'attivo	€ 94.075.303	€ 9.407.530
- patrimonio netto	€ 86.885.371	€ 8.688.537

- totale dei ricavi caratteristici	€ 18.811.310	€ 1.881.131
------------------------------------	--------------	-------------

Dato atto che gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”, relativamente all'esercizio finanziario 2017, sono i seguenti:

ORGANISMO PARTECIPATO	PARTECIPAZIONE	% PARTECIPAZIONE AL 31/12/2017
AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO “GALLAZZI-VISMARA”	Diretta – di primo livello	100,00%
GE.SE.M. S.r.l.	Diretta – di primo livello	27,60%
SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA (Ser.-Co.P.)	Diretta – di primo livello	11,45%
COMUNIMPRESE S.c.a.r.l.	Diretta – di primo livello	7,820%
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO (C.S.B.N.O.)	Diretta – di primo livello	2,58%
PARCO DELLE GROANE	Diretta – di primo livello	1,00%
A.F.O.L. METROPOLITANA	Diretta – di primo livello	0,75%
C.I.M.E.P. in liq.	Diretta – di primo livello	0,90%
CAP HOLDING S.p.A.	Diretta – di primo livello	0,8441%
AMIACQUE S.r.l.	Indiretta – di secondo livello	0,8441%
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	Indiretta – di secondo livello	0,0853%
ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. in liq.	Indiretta – di secondo livello	0,431%
FONDAZIONE LIDA	Indiretta – di secondo livello	0,8441%
BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO	Indiretta – di terzo livello	0,0002%

come da “Elenco 1”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la voce “**Allegato 1**”, ove sono indicati, per ciascun ente/società partecipato avente una percentuale di partecipazione superiore all'1% (che potrebbero, dunque, essere potenzialmente rilevanti ai fini del consolidamento), i parametri di bilancio discriminanti ai fini della determinazione della rilevanza rispetto alla loro inclusione nell'ambito del consolidamento, con riferimento alla normativa vigente.

Si ritiene doveroso specificare che, rispetto a quanto esposto in “Elenco 1” per l'esercizio 2016 - allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 117 in data 31 agosto 2017 - non sono presenti le seguenti Società/Organismi partecipati:

- a) TASM ROMANIA (controllata da Cap Holding Spa) – partecipazione di secondo livello - in quanto società di diritto estero estinta entro la chiusura dell'esercizio 2017 a seguito della conclusione della procedura fallimentare.

Resta inoltre esclusa dalla composizione Gruppo Amministrazione Pubblica anche per il presente esercizio:

- b) C.R.A.A. Srl in liquidazione – partecipata di primo livello – in quanto società da considerarsi non strumentale (concetto richiamato dall'art. 11-ter D.Lgs. 118/2011) per il GAP Comune di Arese; come esposto nella relazione tecnica allegata alla deliberazione di Giunta nr. 58 del 27 giugno 2017 in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni il consorzio ha conclusa ogni attività

(anche quella liquidatoria) ed è stato approvato in data 14 dicembre 2015 il bilancio finale di liquidazione al 30 novembre 2015 e il piano di riparto finale (atti che risultano depositati al Registro delle Imprese, mentre non risulta effettuata la cancellazione della società dal Registro stesso); l'esclusione dal GAP Comune di Arese è peraltro rafforzata dall'irrelevanza oggettiva del bilancio di C.R.A.A. Srl ai fini di una più generale rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (OIC 17 par. 39) così come il mancato superamento dei criteri definiti nell'art. 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (qualora utilizzati gli ultimi dati contabili disponibili – 30 novembre 2015).

Ritenuto, da un esame dei dati contenuti nell' "Elenco 1", sulla base delle disposizioni e principi contenuti nell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di non considerare nell'area di consolidamento i seguenti enti/società partecipati, in quanto considerati "irrilevanti" ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del Gruppo, come da relative motivazioni di seguito enunciate:

A) **Cap Holding S.p.a.**: quota di partecipazione pari a 0,8441%.

Motivazione dell'irrelevanza: quota di partecipazione inferiore all'1%; si è inteso peraltro verificare se comunque da includere nel consolidamento in quanto affidataria diretta di servizi da parte dei componenti del gruppo; la società risulta sì affidataria diretta secondo il modello *in-house providing* del Servizio Idrico Integrato dei comuni dell'ambito Provincia di Milano; tuttavia l'affidamento è avvenuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 26/2003 e s.m.i., secondo il quale la Provincia, ente responsabile dell'ATO, esercita le funzioni di attività e organizzazione del servizio idrico e non pertanto il singolo comune.

Oltre a Cap Holding S.p.a., sono conseguentemente da escludere dall'area di consolidamento le proprie partecipate, costituenti per il Comune di Arese una partecipazione indiretta:

- a) **Amiacque S.r.l.**: quota di partecipazione indiretta pari a 0,8441%,
- b) **Pavia Acque S.c.a.r.l.**: quota di partecipazione indiretta pari a 0,0853%,
- c) **Rocca Brivio Sforza S.r.l.**: quota di partecipazione indiretta pari a 0,4310%,
- d) **Fondazione Lida**: quota di partecipazione indiretta pari a 0,8441%,
- e) **Banca Centr. Cr. Coop.**: quota di partecipazione indiretta pari a 0,0001%.

B) **Comunimprese S.c.a.r.l.**: quota di partecipazione pari al 7,82%.

Motivazione dell'irrelevanza: il bilancio al 31 dicembre 2016 presenta, per ciascuno dei parametri indicati all'art. 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (ossia: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici), un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai medesimi dati del bilancio della Capogruppo Comune di Arese.

C) **Afol Metropolitana**: quota di partecipazione pari al 0,75%.

Motivazione dell'irrelevanza: quota di partecipazione inferiore all'1%.

D) **C.I.M.E.P. - in liquidazione**: quota di partecipazione pari a 0,90%.

Motivazione dell'irrelevanza: quota di partecipazione inferiore all'1%.

Ritenuto

- a) di comprendere nell'area del consolidamento del bilancio all'interno del "Gruppo Amministrazione pubblica" di cui all' "Elenco 1", le seguenti società/organismi ricompresi nell' "Elenco 2":

AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO "GALLAZZI-VI-SMARA"

Diretta – di primo livello

GE.SE.M. S.r.l.	Diretta – di primo livello
SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA (Ser.Co.P.)	Diretta – di primo livello
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO (C.S.B.N.O.)	Diretta – di primo livello
PARCO DELLE GROANE	Diretta – di primo livello

- b) che “*Elenco 1*” e “*Elenco 2*” vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale sotto le voci rispettivamente “**Allegato 1**” e “**Allegato 2**”;
- c) di dover procedere all’inoltro delle comunicazioni previste dal paragrafo 3.2 del principio contabile applicato (allegato 4 al D.Lgs. 118/2011)

Visto lo schema di lettera da trasmettere agli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento “Gruppo Amministrazione Pubblica comune di Arese”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all’anno 2017, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la voce “**Allegato 3**”;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni e sulla base delle disposizioni normative specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
 - (a) “*Elenco 1*”, comprendente le Società ed Organismi partecipati, direttamente ed indirettamente, che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arese”, ove sono indicati i parametri di bilancio e le quote di partecipazione determinanti la rilevanza ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato (**Allegato 1**);
 - (b) “*Elenco 2*”, comprendente esclusivamente le Società ed Organismi partecipati (direttamente ed indirettamente), componenti del “Gruppo Amministrazione pubblica”, facenti parte dell’area di consolidamento e, dunque, da includere nel bilancio consolidato (**Allegato 2**);
 - (c) lo schema di lettera da trasmettere agli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento “Gruppo Amministrazione Pubblica comune di Arese”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all’anno 2017, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 (**Allegato 3**);
3. di riservarsi di aggiornare gli elenchi e le comunicazioni di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere gli enti/società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate al 31 dicembre 2017;

4. di dare atto che lo schema di bilancio consolidato dell'Ente con le Società ed Organismi partecipati inclusi nell'area di consolidamento, è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - (a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa,
 - (b) relazione del collegio dei revisori dei conti, sarà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio comunale entro la scadenza prevista per legge;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, con i relativi allegati, a ciascuno degli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire ai componenti del Gruppo Amministrazione pubblica individuati con tale atto, di conoscere con esattezza l'area del consolidamento.

Successivamente,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

stante la necessità di provvedere all'adempimento disposto per legge, nel rispetto dei termini prescritti,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 15/05/2018 avente per oggetto:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARESE E NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. I.E

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere Favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 29/05/2018

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
E PROGRAMMAZIONE
PAGANINI ROSELLA
*(atto sottoscritto digitalmente)***



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 15/05/2018 avente per oggetto:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE CON LE SOCIETA' PARTECIPATE, RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARESE E NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. I.E

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere Favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 29/05/2018

**IL RESPONSABILE AREA
PAGANINI ROSELLA**

(atto sottoscritto digitalmente)

Elenco 1
ORGANISMI PARTECIPATI CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) COMUNE DI ARESE -
SITUAZIONE AL 31/12/2017

Parametri per il calcolo dell'irrelevanza:		Totale dell'attivo (in euro)	(in	Patrimonio netto (in euro)	Totale dei ricavi caratteristici (in euro)						
dati risultanti dal bilancio del Comune di Arese al 31/12/2017		94.075.303,42		86.885.371,22	18.811.310,25						
10% dei dati del Comune di Arese		9.407.530,34		8.688.537,12	1.881.131,03						
Organismo partecipato	Tipo di partecipazione	Elementi di bilancio per determinare la "rilevanza" delle Società/ Organismi partecipati con % di partecipazione superiore all'1% (in euro) - dati disponibili al 31/12/2016						Capogruppo diretta	% di partecipazione Comune di Arese al 31/12/2017	% di partecipazione Partecipata	Classificazione ai sensi art. 2 All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011
		Totale dell'attivo	Rilevanza	Patrimonio netto	Rilevanza	Totale dei ricavi caratteristici	Rilevanza				
Comunità Speciale Casa di so "Gallazzi-Vismara"	Diretta – di primo livello	2.461.606,00	2,62%	500.000,00	0,58%	5.323.893,00	28,30%	Comune di Arese	100,00%	/	Ente strumentale controllato
SE.M. S.r.l.	Diretta – di primo livello	8.011.253,00	8,52%	3.619.730,00	4,17%	4.472.717,00	23,78%	Comune di Arese	27,60%	/	Società partecipata
Comuni Comunali alla Zona (Ser.Co.P.)	Diretta – di primo livello	9.215.721,00	9,80%	187.808,00	0,22%	17.269.221,00	91,80%	Comune di Arese	11,45%	/	Ente strumentale partecipato
MUNIMPRESE S.r.l.	Diretta – di primo livello	39.239,00	0,04%	812,00	0,00%	15.300,00	0,08%	Comune di Arese	7,820%	/	Ente strumentale partecipato
Consorzio Sistema Idrografico Nord Ovest (C.S.B.N.O.)	Diretta – di primo livello	3.476.253,00	3,70%	601.064,00	0,69%	4.659.453,00	24,77%	Comune di Arese	2,58%	/	Ente strumentale partecipato
Comune delle Groane	Diretta – di primo livello	11.832.507,76	12,58%	11.109.326,06	12,79%	1.440.041,47	7,66%	Comune di Arese	1,00%	/	Ente strumentale partecipato
C.O.L. Metropolitana	Diretta – di primo livello	11.510.191,00	12,24%	1.839.388,00	2,12%	20.853.320,00	110,86%	Comune di Arese	0,75%	/	Ente strumentale partecipato
M.E.P. In liquidazione	Diretta – di primo livello							Comune di Arese	0,90%	/	Ente strumentale partecipato
PAVIA ACQUE HOLDING S.p.a.	Diretta – di primo livello							Comune di Arese	0,8441%	/	Società partecipata
PAVIA ACQUE S.r.l.	Indiretta – di secondo livello							CAP HOLDING S.p.a.	0,8441%	100,00%	Partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.r.l.
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	Indiretta – di secondo livello							CAP HOLDING S.p.a.	0,0853%	10,10%	Partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.r.l.
PAVIA ACQUE S.p.a. BRIVIO SFORZA in liquidazione	Indiretta – di secondo livello							CAP HOLDING S.p.a.	0,431%	51,036%	Partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.r.l.
PAVIA ACQUE S.p.a. LIDA	Indiretta – di secondo livello							CAP HOLDING S.p.a.	0,8441%	100,00%	Partecipazione indiretta tramite Cap Holding S.r.l.
PAVIA ACQUE S.p.a. COOPERATIVO	Indiretta – di terzo livello							PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	0,0002%	0,02232%	Partecipazione indiretta tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.

Elenco 2
ENTI/SOCIETA' INCLUSI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO DELL'ENTE
AL 31/12/2017

Denominazione	Tipo di partecipazione	Capogruppo diretta	% di partecipazione Comune di Arese	Classificazione ai sensi art. 2 All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011
Azienda Speciale Casa di Riposo "Gallazzi-Vismara"	Diretta – di primo livello	Comune di Arese	100,00%	Ente strumentale controllato
GESEM S.r.l.	Diretta – di primo livello	Comune di Arese	27,60%	Società partecipata
Servizi Comunali alla Persona (Ser.Co.P.)	Diretta – di primo livello	Comune di Arese	11,45%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano (C.S.B.N.O.)	Diretta – di primo livello	Comune di Arese	2,58%	Ente strumentale partecipato
Parco delle Groane	Diretta – di primo livello	Comune di Arese	1,00%	Ente strumentale partecipato

COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

Allegato 3

Arese, ... [Data]

Al Presidente del CdA

Al Presidente del Collegio Sindacale/Revisore

.... [Denominazione/ragione sociale]

OGGETTO: Consolidamento dei conti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arese”

L'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo Comune, quale soggetto capogruppo del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arese”, è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2017 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

Il principio del “consolidamento e trasparenza dei conti pubblici” tra le amministrazioni territoriali e le società e gli enti da esse partecipate, ha trovato esplicitazione, oltre che nel citato D.Lgs. 118/2011, nell'allegato 4/4 al predetto Decreto (come modificato dal DM 11 agosto 2017), ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, e nell'allegato 11 contenente lo schema di bilancio consolidato.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, tra l'altro, l'elenco degli enti ricompresi nel **perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Comune di Arese”** (allegato “2” alla deliberazione, elenco n. 2), di cui si riporta estratto:

AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO “GALLAZZI-VISMARA”	Diretta – di primo livello
GE.SE.M. S.r.l.	Diretta – di primo livello
SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA (Ser.Co.P.)	Diretta – di primo livello
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO (C.S.B.N.O.)	Diretta – di primo livello
PARCO DELLE GROANE	Diretta – di primo livello

Nell'elenco è compresa la Società/Ente in indirizzo.

Nell'evidenziare che ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato 2017 deve essere approvato entro il 30 settembre 2018, si trasmette:

- ✓ **all. a):** Deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____;
- ✓ **all. b):** allegato 11 al D. Lgs. 118/2011 contenente lo schema di bilancio consolidato (versione aggiornata al DM 4 agosto 2016);

COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

- ✓ **all. c):** Prospetto – Guida per la rilevazione delle operazioni intercorse tra le Società/Enti ricompresi nel perimetro, finalizzate all'individuazione di debiti e crediti, costi e ricavi, utili e perdite infragruppo.
- ✓ **All. d):** Elenco informazioni funzionali alla predisposizione della nota integrativa al Bilancio Consolidato

La redazione del bilancio consolidato si inserisce nel percorso rispondente alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed è tanto più cogente se si considera quanto previsto dagli artt. 147-quater e 147-quinquies del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, che ha modificato la tipologia dei controlli interni degli enti locali, diretti tra l'altro a verificare, anche attraverso la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi partecipati.

Oltre alla presente comunicazione, che sancisce l'avvio del percorso di consolidamento e fornisce un primo quadro di riferimento degli interventi da porre in essere, questo servizio si riserva di inoltrare successive comunicazioni e direttive attraverso cui potranno essere fornite istruzioni operative, convocati tavoli tecnici per coordinare l'elaborazione e la raccolta delle informazioni ovvero richiesti ulteriori dati.

Si ricorda in ogni caso che, ai sensi del punto 3.2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; i bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- i documenti essenziali per la predisposizione del bilancio consolidato comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo). Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario che gli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e le società del gruppo trasmettano:
 - le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato **secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011**, se non presenti nella nota integrativa;
 - la **riclassificazione** dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema

COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

previsto dall'allegato 11 al d.lgs
118/2011.

Ci permettiamo di richiederVi, attraverso l'elenco allegato, le informazioni di dettaglio funzionali a consentirci il completo caricamento dei valori e la predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato di questo Comune.

Precisiamo come, laddove le informazioni richieste nell'elenco allegato fossero già ben specificate nella nota integrativa al bilancio della Vs società/ ente ovvero già articolate nello schema riclassificato già predisposto, sia sufficiente indicare "vedasi nota integrativa" / "vedasi bilancio riclassificato".

Il costruttivo apporto da parte di tutti i soggetti coinvolti, sarà fondamentale per il rispetto delle scadenze previste dal legislatore nonché per la corretta e completa predisposizione del bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arese". Si confida pertanto nella massima e pronta collaborazione di tutti.

Cordiali saluti.